

STATUTO DELLA SDK REGGIO EMILIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



TITOLO I DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 - Denominazione, sede ed ordinamento sportivo

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione che assume la denominazione “**SDK REGGIO EMILIA Associazione Sportiva Dilettantistica**”, in breve “**SDK Reggio Emilia ASD**”.

L'Associazione fu costituita il 13 ottobre 1953 a Reggio Emilia.

2. La sede dell'Associazione è in Comune di **Reggio Emilia** (RE), Via Zibordi 14/A.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

3. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere.

L'Associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 2 - Scopo ed assenza di fine di lucro

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. L'Associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle delle arti marziali e la ginnastica;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli Associati.

2. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il predetto svolgimento, previa delibera del Consiglio Direttivo, di attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, come consentito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, potrà essere effettuato sotto l'osservanza dei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III ASSOCIATI

Articolo 4 - Requisiti degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere Associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Procedura per l'ammissione

1. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione degli Associati. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all'aggiornamento del libro degli Associati.

3. L'eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa eventualmente chiedere che la decisione sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

2. Alla qualifica di Associato conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, in via diretta quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; l'Associato minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, secondo le norme tempo per tempo vigenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e, per gli Associati maggiorenni, passivo, per le elezioni degli organi sociali;
- diritto di accedere ai libri sociali come indicato dall'articolo 23 dello statuto;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea degli Associati e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7 - Quota associativa

1. Gli Associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

2. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV **RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA**

Articolo 8 - Qualità di Associato

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall'associazione e decadenza.

Articolo 9 - Recesso, esclusione e decadenza

1. L'Associato recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

3. L'Associato decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10 - Procedura per l'esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli Associati destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

2. L'Associato interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli Associati che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 11 - Risorse economiche e fondo comune

1. L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Le attività sopra elencate, da cui possano derivare risorse economiche, che siano qualificabili come diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, in quanto consentite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, dovranno in ogni caso mantenere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e potranno essere effettuate, come precisato all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto, sotto l'osservanza dei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli

associati, in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente applicabile in materia.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di centoottanta giorni per motivi di carattere organizzativo.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora eletto.

Articolo 14 - Assemblea e modalità di convocazione

- 1.** Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
- 2.** La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
- 3.** L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli Associati mediante modalità quali a titolo esemplificativo la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- 4.** È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

Articolo 15 - Convocazione, diritto di voto e rappresentanza in Assemblea

- 1.** L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
- 2.** Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati, maggiorenni e minorenni, in regola con il versamento della quota associativa; gli associati minorenni sono convocati, con diritto di parola, ed esprimono il diritto di voto per tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
- 3.** La votazione in Assemblea è condizionata dalla circostanza che l'associato sia in regola con il versamento della quota associativa.
- 4.** Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 16 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa quando le dimensioni e la complessità della gestione non richiedano la predisposizione del bilancio secondo il criterio di competenza, ed eventualmente il bilancio preventivo;
- procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
- delibera in materia di variazione della sede all'interno dello stesso Comune;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
- delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria, che siano riservati alla sua competenza dal presente Statuto o siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.

2. In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

3. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

2. Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di 1/3 (un terzo) degli Associati ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

3. La delibera di scioglimento ed estinzione dell'Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 18 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da cinque o sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate.

In particolare, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, gli Associati eletti non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,

disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e , ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

2. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 dei membri.

5. La convocazione è fatta a mezzo e-mail, messaggistica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri, il tutto nei limiti di legge.

Articolo 20 - Cessazione dei Consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea degli Associati alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione per le materie eventualmente delegate. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

2. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - Organo di controllo

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per quattro anni.

2. L'organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non Associati.

3. L'organo controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Articolo 23 - Consultazione dei libri sociali

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

2. Gli Associati hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall'Assemblea degli Associati ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.

3. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - NORMA DI RINVIO - CLAUSOLA TRANSITORIA

Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Associati.

Il patrimonio residuo andrà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo vigente e/o dalle competenti Autorità e l'acquisizione dalle stesse dei pareri eventualmente previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, del CONI, del CIP, della normativa speciale in materia, ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Articolo 26 - Norma transitoria

Entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo, deliberando a maggioranza assoluta, potrà modificare lo stesso esclusivamente:

- a) in recepimento di norme inderogabili che ne rendano obbligatorio l'adeguamento;
- b) in recepimento di richieste di modifica avanzate dalla competente Autorità amministrativa come modifiche necessarie per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro disciplinato dal D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e/o per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 della normativa in esame.